

COMUNE DI VOLPEDO

(Prov. Alessandria)

REGOLAMENTO COMUNALE SULL' UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.04.2026

FINALITA'

Con detto Regolamento l'Amministrazione comunale di Volpedo si prefigge di salvaguardare il territorio di competenza dall'espandersi delle colture quali vigneti, frutteti ed altre coltivazioni intensive: in particolare l'obiettivo è evitare la contaminazione, derivante dall'uso dei prodotti fitosanitari di sintesi, delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.

ART 1. Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

La normativa italiana sull'uso sostenibile dei fitofarmaci si basa sul D.Lgs. 150/2012, che recepisce la direttiva europea 2009/128/CE, e sul Piano d'Azione Nazionale (PAN): fermo restando il rispetto di tale normativa e delle prescrizioni riportate in etichetta di ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per:

- assicurare la pubblica e la propria incolumità
- evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private
- evitare danni agli animali e alle risorse ambientali.

I principali soggetti incaricati dei controlli in materia di corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura sono:

Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle ASL: effettuano sopralluoghi presso le aziende agricole per verificare l'utilizzo corretto dei prodotti, il possesso del "patentino" (abilitazione all'acquisto e all'uso), la corretta compilazione del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e il rispetto dei tempi di carenza.

Servizi Fitosanitari Regionali: Vigilano sul rispetto delle norme fitosanitarie, inclusi i trattamenti contro organismi nocivi regolamentati.

ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente): Si occupano dei controlli relativi alla contaminazione ambientale, verificando che l'uso dei prodotti non causi inquinamento del suolo o delle acque.

Nuclei specializzati delle Forze dell'Ordine: Carabinieri (in particolare il **Comando unità forestali**, ambientali e agroalimentari) e altre forze di polizia possono effettuare controlli mirati, spesso in collaborazione con le ASL o le Regioni.

ART 2. Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, le distanze da mantenere dalle strade comunali degli impianti frutticoli e la disciplina della coltivazione agricole.

ART 3. Ambito di applicazione del regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale di Volpedo

ART 4. Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi: per evitare ciò inoltre il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione delle estensioni della cultura del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua: nel caso in cui si producesse miscela residua si consiglia di ridistribuirla in campagna. E' comunque vietata ogni altra forma di smaltimento

ART 5. Prescrizione per i trattamenti fitosanitari

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari per attività agricola (a mezzo atomizzatore o barra irroratrice) in modo da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati, orti e giardini e qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario, e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:
 - 20 metri dal confine di qualunque tipo di abitazione ed edificio privato anche ad uso pubblico
 - 20 metri dal confine di qualunque struttura ad uso pubblico quali strade comunali, provinciali, statali, edifici pubblici, aree di interesse ambientale.
 - 20 metri dal confine di aree coltivate a scopo produttivo e/o per l'autoconsumo in cui non si effettuano trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi quali orti familiari, cereali, erbe medicinali/aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale.
 - 20 metri dal confine di aree destinate al ricovero di animali.

2. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, all'interno di tale fascia di rispetto occorre cercare di limitare la deriva dei prodotti distribuiti attraverso una delle seguenti misure di contenimento:
 - Presenza di una barriera vegetale (o artificiale) continua con copertura fogliare fitta, altezza minima di 3 m (frutteti) o di altezza minima di 1 m (seminativi)
 - Utilizzo di ugelli anti-deriva ad iniezione d'aria
 - Utilizzo di attrezzature manuali (es. lancia a mano, attrezzature spalleggiate) negli ultimi 20 m trattati, indirizzando la miscela esclusivamente verso l'interno dell'appezzamento;
 - Indirizzare il flusso della distribuzione verso l'interno dell'area trattata

3. Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1 in prossimità delle aree sensibili sopraccitate, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio di deriva ed in particolare:

Valutare la velocità e la direzione del vento

Valutare la presenza di elevati temperature

Dotare l'atomizzatore dei più moderni dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva

4. L'impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici o Tossici (classificati con pittogrammi di pericolo GHS06, "Teschio e tibie incrociate", e indicazioni di pericolo H300, H310, H330, ecc.) è da evitare e da consentire solamente in assenza di prodotti fitosanitari equivalenti di classe tossicologica inferiore: in caso di utilizzo, per tali prodotti la distanza di rispetto le da qualsiasi tipo di area sensibile è di 30 metri, fermo restando l'obbligo di adottare le misure di mitigazione più rigorose.

5. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 1. di porre la massima attenzione affinché il momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e nel caso di interrompere il trattamento stesso
 2. di essere dotato di patentino fitosanitario (certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo)
 3. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione.
 4. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade
 5. di non effettuare trattamenti in presenza di forte vento o in condizioni di temperatura elevate
 6. L'applicazione di prodotti fitosanitari con l'uso di attrezzature manuale quali lance azionate a mano, irroratrice a spalla ed deve essere effettuata in modo da evitare assolutamente il getto e la deriva di prodotti fitosanitari sulla proprietà di terzi, tali applicazioni sono autorizzate esclusivamente per la coltivazione di orti ad uso domestico o di autoconsumo, piante da frutto nei

giardini o isolate coltivazioni manuali o altri ortaggi e piccoli frutti anche se situati a distanza inferiore a quelle stabilite al comma 1 esclusa una fase di rispetto assoluta di 5 metri da tutti i confini di proprietà.

ART 6. Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

1. Nelle aree agricole soggette a trattamento con prodotti fitosanitari poste in prossimità di aree potenzialmente frequentate dalle persone c'è l'obbligo di segnalazione, con preavviso di almeno 24 ore, tramite opportuna segnaletica di dimensioni non inferiori al formato A4, che contenga le seguenti informazioni (secondo il modello di seguito riportato)

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE
DATA TRATTAMENTO
DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)

La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:
DATA TRATTAMENTO: